



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

PROT. N. 218415 DEL 29.10.2015

OMISSIS

Oggetto: Start-up e PMI innovative. Diritti di privativa industriale relativa a programmi software.

Con nota mail del 29 giugno u.s. è stato richieste un parere in ordine all'interpretazione della normativa in materia di start-up e PMI innovative, relativamente alla parte in cui - fra i requisiti alternativi - si prevede che la start-up possa essere "titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore".

È stato in particolare evidenziato che “la questione che si pone molteplici volte alla nostra attenzione, in qualità di professionisti (avvocati e commercialisti in particolare) che supportano le startup e le pmi innovative nel loro percorso di sviluppo, riguarda specificamente l'uso del termine "titolare dei diritti...". Trattandosi infatti di profili attinenti al diritto d'autore, secondo il nostro ragionamento interpretativo, per "titolare dei diritti" deve intendersi colui il quale (persona fisica o giuridica) possa esercitare i diritti di sfruttamento economico relativamente al programma per elaboratore, che non coincide necessariamente con chi ne sia autore, potendo trattarsi anche di chi i predetti diritti li abbia acquisiti anche in virtù di un semplice contratto che ne consenta l'esercizio in specifici Paesi Atteso che il legislatore ha utilizzato il termine "titolare" anziché "autore" ovvero "colui il quale ha pubblicato un programma", sembra che abbia voluto ampliare la platea, ricomprendendo chi, nel momento in cui chiede la registrazione della start-up presso la sezione speciale del registro delle imprese (o conferma la sussistenza dei requisiti alternativi previsti dalla legge), sia "titolare" dei suddetti diritti, prescindendo dall'atto da cui derivi detta titolarità (quindi anche in virtù di un contratto che consenta l'esercizio dei diritti di sfruttamento economico, come indicato poc'anzi)".

Nel merito, si ritiene che con il termine "titolare dei diritti" il legislatore abbia inteso ampliare la platea dei soggetti legittimati, ricomprendendo, oltre a colui il quale sia autore del programma, il soggetto (persona fisica o giuridica) che sia titolare dei diritti esclusivi di sfruttamento economico del software.



Peraltro, detta distinzione si rinviene nelle stesse fonti normative del Registro (art 103, comma 4 della legge sul diritto d'autore, aggiunto dall'art. 6 del D.Lgs 518/92 e correlato Regolamento ex D.P.C.M. 3 gennaio 1994 n. 244, art. 2).

In particolare, la normativa regolamentare di dettaglio, ad integrazione del dettato legislativo, chiarisce e conferma che titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica può essere certamente l'autore, ma anche un soggetto diverso dall'autore.

Sul punto lo scrivente ha assunto anche l'autorevole parere della SIAE, presso cui è istituito il relativo registro pubblico speciale, che ha confermato l'impostazione sopra riportata.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)